PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE VIABILITA'

Servizio Realizzazione nuove infrastrutture viarie e programmazione

LAVORI DI PROTEZIONE SPONDALE NELL'AMBITO DEL "D.M. 49/2018 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA SP. 306R CASOLANA-RIOLESE - CUP J73D18000920001

PROGETTO ESECUTIVO

Presidente: Sig. Michele De Pascale	Consigliere delegato Strade - Trasporti - Pianificazione Territoriale: -
Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile	Responsabile del Servizio.: Ing. Chiara Bentini

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Chiara Bentini

documento firmato digitalmente

PROGETTISTA: Ing. Ivan Missiroli

documento firmato digitalmente

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Ivan Missiroli

documento firmato digitalmente

Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:
2	Revisione aggiornamento EP RER 2024				
1	Revisione del 13/07/2020				
0	EMISSIONE				

TITOLO ELABORATO:

SCHEMA DI CONTRATTO

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
16	-	AGOSTO 2024	-	

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI RAVENNA

LAVORI DI PROTEZIONE SPONDALE nell'ambito del "D.M. 49/2018_Intervento di adeguamento statico e sismico del ponte della Chiusa sul fiume Senio posto al km 10+131 della SP 306 R Casolana Riolese - CUPJ73D18000090001 – CIG -------"

==========TRA ==========

Il Dott. Ing. _____, nato a _____ (___), il _____, domiciliato per la carica in Ravenna presso la Residenza Provinciale, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Ravenna, codice fiscale 00356680397, nella sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità in esecuzione al proprio provvedimento n. … del …… e attestazione di avvenuta efficacia a firma della Responsabile del Servizio Amministrativo e appalti LL.PP. P.G. n. …. del …….. ========== ========== E ==========

Il Sig. …., nato a ….. il ….., domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Operatore Economico …..,

Considerato che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 comma 3, lett. b) del "Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia", della Provincia di Ravenna, i contratti derivanti da procedure negoziate senza bando previa consultazione di operatori economici possono essere stipulati mediante scrittura privata non autenticata.

Considerato che, in data è stato aggiudicato all' Operatore Economico……., che sono state verificate tutte le dichiarazioni rese dall'aggiudicataria in sede di gara che, a carico dell'Impresa suddetta è stata verificata l'insussistenza di interdizioni antimafia, ai sensi della vigente normativa, - che il progetto esecutivo è finanziato per euro 1.977.000,00 con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. n. 49 del 16 febbraio 2018 "Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane" e per euro 250.000,00 con risorse dell' Ente, che le parti concordemente danno atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori di cui al presente atto; ==========, che per l'esecuzione degli interventi di cui sopra, la società…. ha nominato quale consorziata esecutrice la ……;

========== TUTTO CIÒ PREMESSO ==========

Con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO. ==========

1.La Provincia di Ravenna, a mezzo come sopra, concede in appalto, al ……., che accetta a mezzo come sopra l'esecuzione dei lavori denominati "LAVORI DI PROTEZIONE SPONDALE nell'ambito del "D.M. 49/2018_Intervento di adeguamento statico e sismico del ponte della Chiusa sul fiume Senio posto al km 10+131 della SP 306 R Casolana Riolese - CUPJ73D18000090001 – CIG -------", descritti nei documenti contrattuali di cui all'art. 2 del presente contratto.

2. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI. ==========

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non previsto nel capitolato speciale di appalto, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nei limiti della sua applicabilità, dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

a) Capitolato speciale d'appalto;

b) cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

c) "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" sottoscritta dall'appaltatore, in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) acquisita in atti al protocollo generale n. 9469 del 27 marzo 2024;

d) elenco prezzi unitari,

e) costi della sicurezza,

f) computo metrico estimativo.

Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i documenti indicati nell'elenco elaborati ed il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro

sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto presso l'archivio provinciale.

ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO. ==========

1. L'importo contrattuale ammonta a € …. (diconsi euro …) di cui:

a) € … (diconsi …) per lavori a misura;

b) € … (diconsi euro ...) per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

ART. 4 - INVARIABILITÀ E VARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO. ==========

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023, verranno quantificate in base ai prezzi di contratto e, in mancanza, in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento. Le modifiche o varianti verranno redatte ed approvate nei modi stabiliti dalla legge.

ART. 5 - ONERI DELL'APPALTATORE. ==========

1. L'Impresa appaltatrice assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 6 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. MODI DELLA RISCOSSIONE. ==========

1. I pagamenti a favore di ……., saranno effettuati dall'Ente tramite il Tesoriere Provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente, comunicato dalla mandataria, presso la ……. di …, codice IBAN ……. === 2. Il Sig. ……, nato …. il …, Codice fiscale …, operante in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, è la persona delegata ad operare sul conto corrente intestato ad ……..

2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa appaltatrice alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI. ==========

1. È vietata la cessione del presente contratto di appalto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

2. Le cessioni di credito da corrispettivo di appalto sono ammesse ai sensi di quanto stabilito dall'art. 120, comma 12, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. I flussi finanziari relativi alle cessioni di credito sono soggetti al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 8 - PAGAMENTI. ==========

1. All'Impresa appaltatrice è dovuta la corresponsione di una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogarsi con le modalità e alle condizioni previste dal capitolato speciale di appalto, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria.

2. All'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori dell'importo di € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00) al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale.

3. Il recupero dell'anticipazione sarà effettuato progressivamente sull'importo dei vari stati d'avanzamento dei lavori, in proporzione al rapporto fra l'importo dei lavori regolarmente contabilizzati e l'importo contrattuale, secondo le modalità e i termini indicati nel capitolato speciale di appalto.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 conforme allo schema tipo 1.4 1.4.1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, N. 193.

7. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

8. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nelle norme legislative e regolamentari in materia e nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa.

L'Impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi testé precisati, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, nella misura e nei termini stabiliti dall''art. 11, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART. 9 - CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI. ==========

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme legislative e

regolamentari in materia e quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa.

2. L'appaltatore si obbliga a rispettare quanto contenuto nella «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), da egli sottoscritta.

3. L'Impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi testé precisati, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, nella misura e nei termini stabiliti dall''art. 11, comma 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART. 10 - TERMINE PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI. ==========

1. I lavori dovranno essere consegnati entro 45 (diconsi quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del presente contratto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato, dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, in complessivi giorni 60 (diconsi sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.

ART. 11 - PENALE PER I RITARDI. ==========

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata, ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto, una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a € …. (diconsi euro ……).

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali iniziali ed intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione a quelli non ancora eseguiti.

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà per la Provincia, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

ART. 12 - REGOLARE ESECUZIONE - GRATUITA MANUTENZIONE. ==========

1. Il certificato di certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione ovvero dal termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto per detta emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Impresa appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Impresa appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 13 - CONTROVERSIE. ==========

1. Qualora sorgessero contestazioni tra la Provincia e l'Impresa appaltatrice il Responsabile Unico del Procedimento promuove l'accordo bonario nei casi stabiliti dalla Legge.

2 È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 212 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 relativamente alle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non siano com-

poste nei modi di cui sopra, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del

Foro di Ravenna con esclusione della competenza arbitrale.

4. Resta intesa che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata

riserva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207 per quanto stabilito dall'art. 225, comma 13 del Decreto Legislativo 31

marzo 2023 n. 36.

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO ==========

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazioni le disposizioni di cui all'art. 122

e all'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

2. L'Impresa appaltatrice è sempre tenuta al risarcimento dei danni alla stessa im-

putabili.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni anche con riferimento ad

eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto determina la risoluzione di di-

ritto del presente contratto.

ART. 15 - SUBAPPALTO. ==========

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119

del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, i lavori che l'Impresa appaltatrice ha

indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,

alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto,

se e come previsto.

2. La Provincia corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dell'articolo 119 comma 11, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Nei casi diversi dal capoverso precedente, è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore della stessa.

3. L'appaltatore si obbliga inoltre, ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 16 - GARANZIE E ASSICURAZIONI. ==========

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 117, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e in base agli schemi-tipo approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 Settembre 2022, N. 193, garanzia definitiva di € (diconsi euro …) a mezzo polizza fidejussoria n. emessa in data dalla Banca , agenzia , con la precisazione che detto importo è ridotto del % di € (diconsi euro), rispetto a quanto previsto in quanto l'Impresa

appaltatrice è in possesso della certificazione rilasciata in data . Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda l'appaltatore l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

3. È sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

4. L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e dell'art. 37 del capitolato speciale d'appalto, in base agli schemi-tipo approvati con del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 Settembre 2022 , N. 193, n. 123, la polizza "C.A.R." n. , emessa dalla - agenzia di ( ) in data , per una somma assicurata:

Partita 1 - € (diconsi euro /) corrispondenti all'importo di contratto al lordo di I.V.A.;

Partita 2 - opere preesistenti € (diconsi euro /);

Partita 3 - demolizione e sgombero € (diconsi euro /).

Sezione "B"

massimale per sinistro alla stipula € 1.500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00), con validità dal al .

ART. 17 - DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE. ==========

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Impresa appaltatrice ha eletto domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in

tale luogo uffici propri, il domicilio si intende eletto presso la Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.

ART. 18 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI. ==========

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i., il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato, e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, se ed in quanto compatibili.

ART. 19 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. ==========

1. L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 332 del 30 dicembre 2013 e modificato con gli Atti del Presidente della Provincia n. 165 del 27 dicembre 2017 e n. 169 del 30 dicembre 2021.

2. A tal fine si dà atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. L'Impresa appaltatrice si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto.

3. La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per

iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni.

ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE. ====

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo.

2. La presente scrittura privata riguardante lavori soggetti ad I.V.A. verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

4. Il comparente, previa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, con la firma del presente atto, dichiara di aver preso visione e di aver compreso il contenuto di detta informativa sul trattamento dei dati personali, messa a disposizione in sede di gara.

Letto, confermato e sottoscritto. ==========

per la Provincia di Ravenna	**per L'Impresa appaltatrice**
Il Dirigente del Settore	**Il Legale rappresentante**
(……..)	**(……)**

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFCA. ========== Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti, a mezzo come sopra indicate ed accertate, dichiarano di accettare espressamente, le clausole previste ai seguenti articoli: ========== -

art. 4 Invariabilità e variabilità del corrispettivo; ==========

- art. 5 Oneri dell'appaltatore; ==========

- art. 12, comma 5, Regolare esecuzione - gratuita manutenzione; ==========

- art. 13 Controversie; ==========

- art. 14, comma 3, Risoluzione e recesso. ==========

- art. 19 Rispetto delle disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti provinciali ==========

per la Provincia di Ravenna	per l'Impresa appaltatrice
Il Dirigente del Settore	Il Legale rappresentante
(Dott._____)	(….)

FORMULE DI CHIUSURA ==========

Di questo atto scritto con l'ausilio di apparecchiatura informatica a norma di legge il presente atto viene redatto in sei fogli in carta uso bollo, resa legale in unico originale di cui sono state scritte per intero facciate venti e parte della presente con esclusione delle sottoscrizioni.